



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~o~~~~~

*Settore Servizi Amministrativi*

**REGOLAMENTO E MODALITÀ DI  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL VERDE  
PUBBLICO DI INTERESSE LOCALE  
NEL COMUNE DI SURBO**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.06.2006

## Indice

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. PRINCIPI .....                                                               | pag. 1  |
| 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E VIGILANZA .....                                    | pag. 1  |
| <br>                                                                            |         |
| ❖ <b><u>TITOLO I</u></b>                                                        |         |
| ▪ <b><u>CAPITOLO I</u></b>                                                      |         |
| ➤ <b><u>NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO</u></b> .....                         | pag. 2  |
| <br>                                                                            |         |
| 3. OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA .....                                             | pag. 2  |
| 4. INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO .....                                          | pag. 2  |
| 5. NORME DI ESCLUSIONE .....                                                    | pag. 2  |
| 6. ABBATTIMENTI .....                                                           | pag. 3  |
| 7. POTATURE .....                                                               | pag. 4  |
| 8. DANNEGGIAMENTI .....                                                         | pag. 4  |
| 9. NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE .....                   | pag. 5  |
| 10. SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI .....           | pag. 6  |
| <br>                                                                            |         |
| ❖ <b><u>TITOLO II</u></b>                                                       |         |
| ▪ <b><u>CAPITOLO II</u></b>                                                     |         |
| ➤ <b><u>REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI</u></b> .....      | pag. 7  |
| <br>                                                                            |         |
| 11. AMBITO DI APPLICAZIONE .....                                                | pag. 7  |
| 12. INTERVENTI VIETATI .....                                                    | pag. 7  |
| 13. INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA .....   | pag. 8  |
| 14. COMPETENZA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI .....                       | pag. 8  |
| 15. INTERVENTI PRESCRITTI .....                                                 | pag. 8  |
| 16. AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE .....                                        | pag. 9  |
| 17. DEROGHE .....                                                               | pag. 9  |
| <br>                                                                            |         |
| ❖ <b><u>TITOLO III</u></b>                                                      |         |
| ▪ <b><u>CAPITOLO III</u></b>                                                    |         |
| ➤ <b><u>SANZIONI, NORME FINANZIARIE E DI RIFERIMENTO</u></b> .....              | pag. 9  |
| <br>                                                                            |         |
| 18. SANZIONI .....                                                              | pag. 9  |
| 19. DANNI A SOGGETTI ARBOREI E AD AREE VERDI .....                              | pag. 10 |
| 20. METODOLOGIE PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO BIOLOGICO ..... | pag. 10 |
| 21. NORME FINANZIARIE .....                                                     | pag. 10 |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 22. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..... | <i>pag. 10</i> |
|------------------------------------|----------------|

**ALLEGATI:**

|                                                                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI .....                                                                                                                    | <i>pag. 11</i> |
| 2. DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI .....                                                                                                  | <i>pag. 12</i> |
| 3. METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO .....                                                                                                          | <i>pag. 13</i> |
| 4. AREA MINIMA PER LA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DA ALBERATURE E DISTANZA MINIMA<br>DEL BORDO DELLA PIAZZOLA DALLE CASE E DA PALI DI ILLUMINAZIONE STRADALE<br>..... | <i>pag. 19</i> |
| 5. SANZIONI .....                                                                                                                                                   | <i>pag. 20</i> |

## ***1) PRINCÌPI***

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di:

- depurazione delle acque e dell'aria;
- costituzione, protezione e miglioramento del suolo;
- assorbimento dell'anidride carbonica;
- lotta alla desertificazione;
- rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica (biodiversità) del territorio.

Il Comune ne riconosce il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi e, con il presente regolamento, intende salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico.

## ***2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO E VIGILANZA***

**2.1** Le norme previste nel presente Regolamento devono osservarsi congiuntamente al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie.

Il regolamento detta disposizioni nel territorio del Comune di Surbo per la difesa delle alberature stradali, dei parchi (urbani ed extraurbani) e dei giardini pubblici, del verde scolastico, cimiteriale, nonché del verde ornamentale di pertinenza di qualunque altro edificio costruito nelle aree urbane.

Le norme previste nel presente regolamento devono osservarsi congiuntamente al rilascio di concessioni edilizie.

**2.2** L'Ufficio Verde Urbano viene riconosciuto, nell'ambito del territorio Comunale, come l'organo competente in materia di Verde Pubblico, con obbligo decisionale in materia, per quanto concerne gli aspetti tecnici ed applicativi del presente regolamento, sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del Verde. Per quest'ultimo ambito, sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale. Di conseguenza, tutti gli interventi che, in ambito comunale, anche in misura minimale interessino il patrimonio verde pubblico esistente o da realizzare, devono ottenere parere preventivo e vincolante, dal punto di vista agronomico, da parte del suddetto soggetto competente in materia.

L'Ufficio Verde Urbano fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde pubblico e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

**2.3** Il Corpo di Polizia Municipale sarà addetto al controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento. L'intento dell'Amministrazione Comunale è quello di gestire il regolamento anche attraverso l'ausilio delle Associazioni di volontariato, legalmente riconosciute, presenti sul territorio, il cui apporto, previamente convenzionato, in termini di sorveglianza e salvaguardia potrà costituire un ausilio prezioso per consentire un'applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria.

## ***TITOLO I***

### **CAPITOLO I**

#### **NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO**

##### **3) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA**

**3.1** Gli alberi aventi circonferenza del tronco e le piante con più tronchi con almeno uno di essi con circonferenza, rilevata a cm 130 di altezza dal suolo:

- superiore a cm 30;

Sono altresì tutelate le Palme aventi altezza del tronco superiore a cm 50.

**3.2** Devono intendersi salvaguardati, in deroga al limite minimo di circonferenza o di altezza (nel caso di Palme), gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita prescrizione comunale.

##### **4) INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO**

**4.1** Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali sono eseguite nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

##### **5) NORME DI ESCLUSIONE**

**5.1** Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sugli alberi da frutta e sugli olivi.

Esulano dall'ambito del presente Regolamento gli alberi o gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a norme previste da leggi più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente Regolamento (leggi n° 1497/39, 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni nonché D. Lgs n° 42 del 22/01/2004 e successive modifiche ed integrazioni)

**5.2** Si intendono esclusi dalla presente normativa gli orti botanici e le produzioni vivaistiche.

**5.3** Si intendono altresì esclusi gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

## **6) ABBATTIMENTI**

**6.1** L'abbattimento di alberature pubbliche è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità quali:

- accertato pericolo per persone e/o cose;
- alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso;
- alberature che causano danni e/o impedimenti a strutture edili e/o sottoservizi;
- diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione ambientale e paesaggistica del luogo;

**6.2** L'abbattimento di alberature, così come individuate nell'art. 3 del presente regolamento, deve essere valutato dall'Ufficio Verde Urbano del Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento nel caso di situazioni ordinarie, salvo i casi in cui non siano necessari degli interventi urgenti quali:

- accertato pericolo di pubblica incolumità;
- alberature che causano danni a strutture edili e/o sottoservizi;

**6.3** L'essenze arboree costituenti le alberature impiantate precedentemente la stesura del presente Regolamento, se non attinenti alle distanze descritte nell'Allegato n° 4 del presente Regolamento, saranno abbattute secondo quanto riportato agli articoli 892-893-894-895 del “ Libro Terzo Della Proprietà del Codice Civile ”.

**6.4** Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, in loco o in altra area comunale, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Verde Urbano: esse devono chiarire, nel rispetto del presente regolamento, le modalità, le specie utilizzate e il sito dell'impianto in sostituzione. Le piante messe in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute. Gli alberi piantati in sostituzione devono avere circonferenza, misurata a 130 cm di altezza dal colletto, pari o superiore a cm 16-18 e devono essere piantate prima dell'abbattimento previsto e comunque per le specie da utilizzare si fa riferimento all'Allegato n° 1 del presente

Regolamento. In caso di abbattimento per diradamento di impianti troppo fitti, l'obbligo di sostituzione decade.

**6.5** Fatti salvi i casi di pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (marzo - settembre).

**6.6** L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste all'art. 22.

## **7) POTATURE**

**7.1** Un albero correttamente messo a dimora e impostato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature drastiche, salvo i casi in cui arreca disturbo grave a fabbricati e/o cittadini.

La potatura è un intervento che deve rivestire un carattere di occasionalità dovuta alla necessità di mantenere la pianta sana, vigorosa e stabile. La riduzione della chioma deve essere realizzata conservando la forma naturale della pianta. I tagli di eliminazione dei rami o delle branche vanno eseguiti a 3-4 cm dall'attaccatura sulla branca principale. I tagli di raccorciamento non devono superare la metà della lunghezza totale dei rami. I tagli devono sempre avere andamento verticale o sub-verticale.

**7.2** Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'asse centrale dell'albero, quando l'asse ha una circonferenza superiore ai 30 cm, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e, quindi, soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 3.

**7.3** È considerato un abbattimento, qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale eccezione fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.

**7.4** Sono immediatamente eseguibili, previa semplice comunicazione all'Ufficio Verde Urbano, interventi quali:

- potature e riduzioni della chioma che interessano branche e rami di circonferenza non superiore a cm 50 cm;
- potature di seccumi, di parti malate o danneggiate in seguito ad eventi atmosferici (vento, neve, grandine,...)

7.5 L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22.

## **8) DANNEGGIAMENTI**

8.1 I danneggiamenti che compromettono la salute o la vita delle alberature sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 22.

8.2 È vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, nonché le aree di incidenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

L'area di incidenza dell'alberatura è pari alla proiezione al suolo della sua chioma, se la pianta è situata in parchi, giardini o aiuole, mentre coincide con la piazzola di terreno libero (allegato n° 4 del presente regolamento), nel caso di presenza di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo.

8.3 È vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di incidenza delle alberature.

8.4 Nelle aree di incidenza è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno di risulta o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

8.5 È vietato affiggere cartelli, manifesti e striscioni con chiodi o fili di ferro o con altro materiale inestensibile alle alberature di proprietà pubblica.

8.6 Gli scavi per la posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni del gas, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc...) devono mantenere distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali e devono essere osservate le distanze di cui all'allegato n° 2. In ogni caso, i danni agli apparati radicali vanno risarciti secondo quanto riportato nell'allegato n° 3 del presente regolamento.

8.7 È vietato depositare o versare sostanze che possono provocare nelle piante disseccamenti, indebolimento o crescita stentata, nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di incidenza, salvo casi di pubblica sicurezza.

8.8 La valutazione dei danni causati agli alberi verrà effettuata basandosi sul metodo di stima riportato in allegato n° 3 del presente regolamento.

## **9) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE**

9.1 Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc...).



**9.2** All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo interventi (lavori di scavo, depositi di olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura) che potrebbero danneggiare la vegetazione esistente.

**9.3** Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di incidenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta di uno strato di materiale drenante, sul quale devono essere poste tavole di legno o pannelli metallici o plastici. Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto, tipo camere d'aria, fino ad un'altezza di cm 150.

**9.4** Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

## **10) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI**

**10.1** Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ottimali di sviluppo.

**10.2** La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggisti e culturali del territorio, nonché al rispetto ed alla tutela della sua biodiversità. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali mentre esistono maggiori possibilità nelle aree agricole ed urbane nelle quali risultano alterate, in varia misura, le originarie condizioni climatico-ambientali. Nella scelta delle specie per i nuovi impianti si deve tenere conto dei seguenti criteri, da considerare obbligatori, nel caso di interventi di Enti Pubblici:

### ***10.2.1 Aree di alto interesse naturalistico***

Sono da ritenersi tali quelle aree ricadenti in aree protette (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario, Parchi Nazionali, Regionali, Provinciali e Intercomunali, Riserve Naturali di ogni ordine e grado) o soggette a qualsivoglia vincolo di inedificabilità.

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del fragile equilibrio dell'ecosistema e alla tutela delle specie autoctone nei confronti delle alloctone. E' consigliato pertanto esclusivamente l'impiego di quelle specie che vegetano spontaneamente nel territorio comunale o in altre aree regionali con le stesse caratteristiche ambientali. La scelta delle essenze arboree e arbustive dovrebbe ricadere esclusivamente in quelle elencate nel gruppo n° 1 (allegato I) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.

### ***10.2.2 Zone agricole***

Gli interventi nelle aree agricole, tipizzate come zone " E " nel piano regolatore generale e fuori delle aree di cui al comma 10.2.1 del presente regolamento, dovrebbero tendere alla creazione ed al mantenimento di quel paesaggio tipico del nostro territorio in un'ottica di

ampliamento della biodiversità. La scelta delle specie consigliata dovrebbe ricadere sugli alberi ed arbusti dei gruppi n° 1 e n° 2 (allegato I);

### ***10.2.3 Verde urbano pubblico***

Si tratta delle aree tipizzate come zone “ A ”, “ B ”, “ C ”, “ D ” ed “ F ” nel piano regolatore generale che non ricadono nelle aree di cui al comma 10.2.1 del presente regolamento. Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale. E' consentito l'utilizzo di tutte le essenze iscritte nell'allegato I comprese le forme ornamentali.

**10.3** Per le alberature stradali di nuova realizzazione, la dimensione minima della piazzola e la distanza minima dalle case deve essere quella indicata nell'allegato n° 4 del presente regolamento mentre per quelle preesistenti all'entrata in vigore del regolamento, tali valori non sono obbligatori ma consigliati. Le piazzole per alberature possono essere di forma circolare, di poligono regolare o rettangolare: in quest'ultimo caso, il lato minore deve avere una lunghezza pari ad almeno 1 metro.

**10.4** Quando un esemplare preesistente di una specie non consigliata muore o viene abbattuto o trapiantato altrove, secondo le prescrizioni del presente regolamento, la sostituzione dovrebbe avvenire con una specie consigliata.

**10.5** Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i parchi e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

## ***TITOLO II***

### **CAPITOLO II**

#### ***REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI***

### ***11) AMBITO DI APPLICAZIONE***

Il presente titolo si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino e verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

### ***12) INTERVENTI VIETATI***

È tassativamente vietato:

- 12.1** Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- 12.2** Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi.
- 12.3** Danneggiare i prati con attività di qualsiasi tipo che procurano erosione del manto erboso.
- 12.4** Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- 12.5** Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- 12.6** Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
- 12.7** Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- 12.8** Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- 12.9** Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- 12.10** Usare qualsiasi mezzo a motore. È consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni.
- 12.11** Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori delle eventuali aree appositamente allestite. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- 12.12** Usare sorgenti sonore ad alto volume.

### **13) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA**

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare, previa prescrizione delle modalità, le seguenti attività:

- 13.1** Introduzione di veicoli a motore per necessità specifiche.
- 13.2** Organizzazione di esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive.
- 13.3** Messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- 13.4** Raccolta di semi e frutti.
- 13.5** Esercizio di forme di commercio.

### **14) COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all'Ufficio Verde Urbano, secondo le modalità indicate con atto di indirizzo dalla Amministrazione Comunale.

### **15) INTERVENTI PRESCRITTI**

E' fatto obbligo:

**15.1** di tenere i cani al guinzaglio o comunque nelle aree di sgambamento libero e di evitare che possano infastidire persone e animali.

**15.2** di spegnere accuratamente i mozziconi di sigarette e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

### **16) AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE**

**16.1** Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad essa inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico e la gestione dei servizi ad essa inerenti a persone fisiche o giuridiche.

**16.2** L'affidamento sarà regolato da una apposita convenzione predisposta dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritta dalle parti.

### **17) DEROGHE**

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei Servizi competenti, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa.

## ***TITOLO III***

### **CAPITOLO III**

#### ***SANZIONI, NORME FINANZIARIE E DI RIFERIMENTO***

### **18) SANZIONI**

Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie elencate nell'apposito allegato 5.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e delle prescrizioni del presente Regolamento, nonché di altre norme o disposizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere, oltre alla Polizia Municipale, il personale dell'Ufficio per il Verde Urbano avente qualifica non inferiore alla " C " e munito di apposito documento di riconoscimento e gli iscritti alle associazioni ambientaliste rappresentative del territorio e legalmente riconosciute.

Questi ultimi, se provvisti di adeguata formazione, possono essere abilitati solo mediante apposita ordinanza del Sindaco.

### **19) DANNI A SOGGETTI ARBOREI E AD AREE VERDI**

**19.1** Quanto riportato al precedente articolo lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità della Città di addebito all'autore della manomissione sia del valore ornamentale (riportato in allegato 3 con il simbolo V) sia del danno biologico (riportato in allegato 3 con il simbolo DB) in caso di danneggiamenti a soggetti arborei.

**19.2** Chiunque danneggi superfici comunali sistemate a verde, oltre alla sanzione pecuniaria, è tenuto a rifondere il danno all'Amministrazione Comunale mediante il versamento di una cifra pari all'importo delle opere necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA.

### **20) METODOLOGIE PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO BIOLOGICO**

Nel caso di abbattimenti non autorizzati o danneggiamenti di piante arboree, il Comune si riserva il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti, così come indicato nell'allegato 3.

Ogni qualvolta si rendesse necessario, a seguito di abbattimenti o danneggiamenti al tronco, alle radici ed ai rami delle piante, l'intervento di operatori specializzati per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, rimozione delle ramaglie, ecc..., l'indennizzo richiesto sarà pari al valore ornamentale (V) o al valore del danno biologico (DB) più la spesa sostenuta dal Comune per l'intervento specialistico.

### **21) NORME FINANZIARIE**

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

## **22) NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per tutto quanto non espressamente previsto e richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

❖ *Allegato 1*

LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI

- **GRUPPO n° 1**

ALBERI

| <i>Nome scientifico</i>              | <i>Volgare</i>           | <i>Nome scientifico</i>    | <i>Volgare</i>      |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <i>Acacia dealbata</i>               | Mimosa                   | <i>Phoenix canariensis</i> | Palma delle Canarie |
| <i>Albizzia julibrissin</i>          | Acacia di Costantinopoli | <i>Phoenix dactylifera</i> | Palma da dattero    |
| <i>Celtis australis</i>              | Bagolaro o Spaccasassi   | <i>Pinus halepensis</i>    | Pino d'Aleppo       |
| <i>Ceratonia siliqua</i>             | Carrubo                  | <i>Pinus strobus</i>       | Pino strobo         |
| <i>Cercis siliquastrum</i>           | Albero di Giuda          | <i>Platanus orientalis</i> | Platano comune      |
| <i>Cupressus sempervirens</i>        | Cipresso                 | <i>Populus alba</i>        | Pioppo bianco       |
| <i>Cupressus macrocarpa</i><br>Gord. | Cipresso di Monterey     | <i>Quercus cerris</i>      | Cerro               |
| <i>Eriobotrya japonica</i>           | Nespolo del Giappone     | <i>Quercus ilex</i>        | Leccio              |
| <i>Fraxinus ornus</i>                | Orniello                 | <i>Quercus macrolepis</i>  | Quercia Vallonea    |
| <i>Lauro nobilis</i>                 | Alloro                   | <i>Quercus pubescens</i>   | Roverella           |
| <i>Melia azedarach</i>               | Lillà delle Indie        | <i>Sorbus domestica</i>    | Sorbo domestico     |
| <i>Olea europea</i>                  | Olivo                    | <i>Sorbus torminalis</i>   | Ciavardello         |
| <i>Ostrya carpinifolia</i>           | Carpino nero             | <i>Ulmus minor</i>         | Olmo campestre      |

- **GRUPPO n° 2**

ARBUSTI e RAMPICANTI

| <i>Nome scientifico</i>       | <i>Volgare</i>       | <i>Nome scientifico</i>           | <i>Volgare</i>      |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <i>Arbutus unedo</i>          | Corbezzolo           | <i>Santolina chamaecyparissus</i> | Santolina           |
| <i>Atriplex halimus</i>       | Alimo atriplice      | <i>Senecio cineraria</i>          | Cineraria           |
| <i>Bupleurum fruticosum</i>   | Bupleuro cespuglioso | <i>Thymus vulgaris</i>            | Timo                |
| <i>Calycotome villosa</i>     | Ginestra spinosa     | <i>Viburnum tinus</i>             | Lentaggine          |
| <i>Cistus salvifolius</i>     | Cisto femmina        | <i>Vitex agnus-castus</i>         | Agnocasto           |
| <i>Cotinus coggyria</i>       | Albero della nebbia  | *****<br>**                       | *****<br>*          |
| <i>Cytisus villosus</i>       | Citiso trifloro      | <i>Bougainvillea</i>              | Buganvillea         |
| <i>Juniperus communis</i>     | Ginepro comune       | <i>Clematis flammula</i>          | Clematide fiammella |
| <i>Lavandula angustifolia</i> | Lavanda              | <i>Clematis viticella</i>         | Clematide paonazza  |
| <i>Ligustrum vulgare</i>      | Ligustro             | <i>Jasminum fruticans</i>         | Gelsomino giallo    |
| <i>Myrtus communis</i>        | Mirto o Mortella     | <i>Jasminum officinalis</i>       | Gelsomino           |
| <i>Nerium oleander</i>        | Oleandro             | <i>Lonicera nitida</i>            | Lonicera            |
| <i>Opuntia ficus-indica</i>   | Fico d'India         | <i>Pandorea jasminoides</i>       | Bignonia            |
| <i>Phillyrea angustifolia</i> | Fillirea             | <i>Plumbago capensis</i>          | Gelsomino azzurro   |
| <i>Pistacia lentiscus</i>     | Lentisco             | <i>Rhyncospermum jasminoides</i>  | Rincospermo         |
| <i>Pittosporum tobira</i>     | Pittosporo           | <i>Rosa sempervirens</i>          | Rosa di S. Giovanni |
| <i>Punica granatum</i>        | Melograno            | <i>Smilax aspera</i>              | Smilace             |

|                               |           |                            |                  |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| <i>Pyracantha coccigea</i>    | Agazzino  | <i>Solanum rantonnetii</i> | Solanum          |
| <i>Rhamnus alaternus</i>      | Alaterno  | <i>Vitis coignetiae</i>    | Vite ornamentale |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | Rosmarino | <i>Wisteria sinensis</i>   | Glicine          |

- Gruppo n° 3

*Tutti gli alberi ed arbusti non citati nei gruppi n° 1 e n° 2.*



• *Allegato 2*

***DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI.***

*Se non rispettata può causare gravi problemi di stabilità all'albero.*

| <i>Diametro tronco in mm</i> | <i>Distanza critica in metri<br/>lineari</i> |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 200                          | 1,0                                          |
| 250                          | 1,5                                          |
| 375                          | 2,0                                          |
| 500                          | 2,5                                          |
| 750                          | 3,0                                          |

adattato da British Standards Institute 5837 (1989).

❖ *Allegato 3*

- **METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO**

La stima del valore di un'alberatura deve tenere conto di 5 parametri che sono:

- la specie o la varietà;
- la posizione;
- lo stato sanitario;
- le dimensioni (diametro del tronco ad 1 m da terra);
- il deprezzamento;

**I. Specie**

Tale parametro ( **P** ) viene preso in considerazione dividendo per dieci il prezzo medio di acquisto in vivaio avente circonferenza del tronco di 10-12 cm ad 1 metro dal colletto per le latifoglie, circonferenza di 15-18 cm e/o altezza di 200-275 cm per le conifere e 50-60 cm dal colletto alla gemma apicale, per le palme. In tutti i casi si devono considerare piante, ben radicate, in pane di terra.

**II. La localizzazione ( a )**

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della tabella n° 1 allegata.

**Tabella n° 1**

**Indice secondo la localizzazione ( a )**

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Centro città</b>    | 10 |
| <b>Media periferia</b> | 8  |
| <b>Periferia</b>       | 6  |
| <b>Parchi esterni</b>  | 4  |
| <b>Zone rurali</b>     | 2  |

**III. Lo stato sanitario ( b )**

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione delle tabelle n° 2 e n° 3 allegate.

- **Tabella n° 2**

## Definizione dello stato fitosanitario delle alberature

| <i>Classi</i> | <i>Stato fitosanitario</i> | <i>Descrizione Generale</i>                                                                                                     |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>      | Molto Buono                | Albero sano e vigoroso.                                                                                                         |
| <b>B</b>      | Leggermente alterato       | Albero con vigore medio-alto. Ferite minori in corso di cicatrizzazione e/o patologie lievi.                                    |
| <b>C</b>      | Alterato                   | Albero di vigore medio-basso. Ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari e/o clorosi fogliaria.               |
| <b>D</b>      | Molto alterato             | Albero in stato di deperimento grave ma reversibile. Ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi parassitari evidenti. |

### - Tabella n° 3

#### Rapporto tra valore individuale della pianta e stato fitosanitario (indice *b*)

| <i>Stato Sanitario</i>                           |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Situazione</i>                                | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
| <b>Isolato</b>                                   | 10       | 7        | 4        | 3        |
| <b>In gruppi da 2 a 5 esemplari</b>              | 9        | 6        | 3        | 2        |
| <b>Filari o in gruppi con più di 6 esemplari</b> | 8        | 5        | 3        | 2        |

#### *IV. La dimensione ( c )*

La determinazione di questo parametro si basa sull'applicazione della tabella n° 4. Nel caso di palme si applica la tabella n° 4a.

### - Tabella n° 4

#### Indice di circonferenza ( *c* )

| <i>Dimensione in cm</i> | <i>Indice</i> | <i>Dimensioni in cm</i> | <i>Indice</i> |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| da 10 a 14              | 0.5           | 220                     | 21            |
| da 15 a 22              | 0.8           | 240                     | 22            |
| da 23 a 30              | 1             | 260                     | 23            |
| 40                      | 1.4           | 280                     | 24            |
| 50                      | 2             | 300                     | 25            |
| 60                      | 2.8           | 320                     | 26            |
| 70                      | 3.8           | 340                     | 27            |
| 80                      | 5             | 360                     | 28            |
| 90                      | 6.4           | 380                     | 29            |
| 100                     | 8             | 400                     | 30            |
| 110                     | 9.5           | 420                     | 31            |
| 120                     | 11            | 440                     | 32            |
| 130                     | 12.5          | 460                     | 33            |
| 140                     | 14            | 480                     | 34            |
| 150                     | 15            | 500                     | 35            |
| 160                     | 16            | 600                     | 40            |
| 170                     | 17            | 700                     | 45            |
| 180                     | 18            | /                       | /             |
| 190                     | 19            | /                       | /             |
| 200                     | 20            | /                       | /             |

- Tabella n° 4a

**Indice di altezza (solo nel caso di palme)**

| <i>Altezza in metri</i> | <i>Indice di altezza</i> |
|-------------------------|--------------------------|
| Da 0,5 a 1              | 1                        |
| Da 1 a 2                | 1,5                      |
| Da 2 a 3                | 2,5                      |
| Da 3 a 4                | 3,5                      |
| Da 4 a 6                | 5                        |
| Da 6 a 8                | 7                        |
| Oltre 8                 | 10                       |

*V. Il deprezzamento ( d )*

Si calcola come percentuale sul valore ornamentale così come indicato nella tabella n° 5

- Tabella n° 5

**Percentuale di deprezzamento ( d )**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Albero perfettamente sano       | 0 %  |
| Potatura leggera di rami secchi | 10 % |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Potatura su rami e branche secondarie | 20 % |
| Potatura forte di branche principali  | 30 % |
| Dendrochirurgia su cavità             | 50 % |
| Potatura forte + dendrochirurgia      | 70 % |

### ➤ **Calcolo del valore ornamentale dell'alberatura**

Il valore è dato dal Prezzo d'acquisto in vivaio (  $P$  ) moltiplicato per l'indice di localizzazione, per l'indice di posizione (combinato con lo stato sanitario) e per l'indice di circonferenza sottratti del valore di deprezzamento:

$$V = (P \times a \times b \times c) - d \times (P \times a \times b \times c)$$

### ***Esempi di stima del valore ornamentale***

Caso n° 1. Prendiamo ad esempio, per il calcolo del valore ornamentale (V), uno dei lecci (*Quercus ilex*) di Via Codacci Pisanelli, a Surbo.

L'esemplare in questione ha una circonferenza di cm 30, gode di buona salute ed è inserito in filare, nel centro storico. Ecco i valori degli indici:

$$a = 10;$$

$$b = 5;$$

$$c = 1;$$

$$d = 20\%;$$

$$P = (\text{prezzo di mercato, diviso dieci, di un esemplare di 10-12 cm di circonferenza}) = \text{€ } 40/10 = \text{€ } 4$$

Ne consegue che il valore ornamentale della pianta è:

$$V = \text{€ } 4 \times 10 \times 5 \times 1 - 0,2 \times (4 \times 10 \times 5 \times 1) = \text{€ } 200 - 40 = \text{€ } 160$$

Caso n° 2. Una *Chamaerops humilis* alla rotatoria di Via Sindaco Perrone a Surbo, è alta cm 150, gode di buona salute ed è un esemplare isolato. Ecco i valori degli indici:

$$P (\text{valore di mercato, diviso dieci, di un esemplare con tronco di 50-60 cm di altezza}) = \text{€ } 90/10 = \text{€ } 9$$

$$a = 8$$

$$b = 7$$

$$c = 1,5$$

$$d = 10\%$$

$$V = \text{€ } 9 \times 8 \times 7 \times 1,5 - 0,1 \times (9 \times 8 \times 7 \times 1,5) = \text{€ } 680,40$$

➤ **Stima dei danni alle alberature**

Valutazione di danni limitati ad alcune parti dell'albero:

**a) Tronco**

Il Tasso di danneggiamento al tronco < T > è calcolato in funzione della larghezza massima < L > della ferita, espressa in centimetri, e della circonferenza < C > dell'albero misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita;

$$T = L/C$$

**b) Rami**

Il Tasso di danneggiamento ai rami < C >, è calcolato in funzione della percentuale, in volume, di rami distrutti < Va >, in rapporto all'insieme del volume totale della chioma < Vt >;

$$C = Va / 2 \times Vt$$

**c) Radici**

Il Tasso di danneggiamento alle radici < R > è calcolato in funzione della proporzione volumetrica del sistema radicale distrutto < Ra > in rapporto al volume radicale totale < Rt >.

Il volume radicale totale è calcolato considerando un cilindro di dimensioni pari ad 1 metro di profondità ed avente diametro di 2 metri superiore a quello della proiezione, al suolo, della chioma.

$$R = Ra / 2 \times Rt$$

Una volta calcolati i tassi di danneggiamento si applicano tali tassi al valore ornamentale dell'albero (V) e si divide per 2 per calcolare l'indennità per il danno biologico. Il valore del danno biologico (DB) deve essere sempre inferiore al valore ornamentale (V) della pianta.

$$DB \text{ (Indennità per il danno biologico)} = V \text{ (valore dell'alberatura)} \times (T + C + R)/2$$

**Esempi di calcolo di danno biologico**

Caso n° 1. Consideriamo un albero dal valore ornamentale pari a € 1.000. Esso ha subito una lesione sul tronco di 20 cm di larghezza, rispetto ad una circonferenza del tronco di cm 50, ed una riduzione della chioma del 20% del totale.

Il danno biologico sarà pari a:

$$DB = € 1.000 \times ( 0,4 + 0,1 + 0 ) = € 1.000 \times 0,5 = € 500$$

Caso n° 2. Per lavori di interrimento di tubazioni fognarie, viene tagliata una porzione di radici corrispondente al 30% del totale. Con lo stesso scavo si procura sul tronco di 35 cm di circonferenza, una scorticatura larga 15 cm.

Il valore ornamentale dell'albero è stato calcolato in € 600.

$$DB = € 600 \times ( 15/35 + 0 + 0,15 ) = € 600 \times 0,57 = € 342$$

Area minima per la realizzazione di piazzole da alberature e distanza minima del bordo della piazzola dalle case e da pali di illuminazione stradale.

| <i>Nome scientifico</i>                                       | <i>Area minima per piazzola in mq</i> | <i>Distanza minima dalle case e da pali stradali di pubblica illuminazione in metri</i> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Acacia dealbata</i>                                        | 1,5                                   | 3,5                                                                                     |
| <i>Albizia spp</i>                                            | 1                                     | 2,5                                                                                     |
| <i>Arecastrum Romanzoffianum</i><br>( <i>Cocos Plumosus</i> ) | 1                                     | 2,5                                                                                     |
| <i>Celtis australis</i>                                       | 1,5                                   | 3,5                                                                                     |
| <i>Ceratonia siliqua</i>                                      | 1,2                                   | 2,5                                                                                     |
| <i>Cercis siliquastrum</i>                                    | 1                                     | 3                                                                                       |
| <i>Cupressus sempervirens</i>                                 |                                       | 4,5                                                                                     |
| <i>Cupressus macrocarpa Gord.</i>                             | 2                                     | 4,5                                                                                     |
| <i>Eriobotrya japonica</i>                                    | 2                                     | 4                                                                                       |
| <i>Fraxinus ornus</i>                                         | 2,5                                   | 5,5                                                                                     |
| <i>Laurus nobilis</i>                                         | 1                                     | 2,5                                                                                     |
| <i>Melia azedirach</i>                                        | 1,2                                   | 3                                                                                       |
| <i>Olea europaea</i>                                          | 1,2                                   | 2,5                                                                                     |
| <i>Ostrya carpinifolia</i>                                    | 1                                     | 3                                                                                       |
| <i>Phoenix canariensis</i>                                    |                                       | 2,5                                                                                     |
| <i>Phoenix dactylifera</i>                                    | 1                                     | 2,5                                                                                     |
| <i>Pinus halepensis</i>                                       | 2                                     | 4                                                                                       |
| <i>Pinus strobus</i>                                          | 2                                     | 4                                                                                       |
| <i>Platanus spp</i>                                           | 2,5                                   | 5,5                                                                                     |
| <i>Populus alba</i>                                           | 2,5                                   | 5,5                                                                                     |
| <i>Quercus spp</i>                                            | 2                                     | 4                                                                                       |
| <i>Sorbus domestica</i>                                       | 2                                     | 4                                                                                       |
| <i>Sorbus terminalis</i>                                      | 2                                     | 4                                                                                       |
| <i>Ulmus minor</i>                                            | 2,5                                   | 5,5                                                                                     |
| <i>Whashingtonia spp</i>                                      | 1                                     | 2,5                                                                                     |



❖ *Allegato 5*

**SANZIONI**

*Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni:*

| ARTICOLO VIOLATO                                   | OGGETTO                                                                      | SANZIONE (euro) | OBLAZIONE | SANZIONE ACCESSORIA    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| 6<br>7.2                                           | abbattimento di albero non autorizzato e capitozzature                       | da 100<br>a 850 | 200       | risarcimento del danno |
| 7                                                  | Potature e cimature non autorizzate<br><br>(ad albero)                       | da 50<br>a 400  | 100       | risarcimento del danno |
| 8.1<br>8.7<br>12.2<br>12.3<br>12.4<br>12.6<br>12.7 | Danneggiamenti alle piante                                                   | da 100<br>a 850 | 200       | risarcimento del danno |
| 8.2<br>8.4                                         | Danneggiamenti vari                                                          | da 50<br>a 400  | 100       | ripristino             |
| 8.5                                                | segnali o strutture appese sugli alberi<br><br>(ad albero)                   | da 15<br>a 150  | 30        | ripristino             |
| 8.3<br>8.6                                         | Danneggiamenti alle aree di incidenza e apparati radicali<br><br>(ad albero) | da 25<br>a 200  | 50        |                        |
|                                                    | insufficienza nelle misure                                                   |                 |           |                        |

|              |                                                            |                             |     |                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|
| 9.1          | adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo | da 80<br>a 600              | 160 | Risarcimento del danno (se pubblico) |
| 12.5         | maltrattamento animali                                     |                             |     | art. 727 c.p.                        |
| 12.8<br>12.9 | abbandono di rifiuti                                       | da 25<br>a 150              |     | art. 50<br>D.L.vo. 22/97             |
| 12.10        | divieto di transito veicoli a motore                       | Codice della strada         |     |                                      |
| 12.11        | deiezioni animali domestici                                | come da Ordinanza Sindacale |     |                                      |
| 12.12        | schiamazzi e rumori                                        |                             |     | art. 659 1°c. c.p.                   |
| 13           | attività non autorizzate                                   | da 30<br>a 250              | 60  |                                      |